



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA**  
Amministrazione centrale  
Area gestione delle risorse umane  
*Settore personale tecnico-amministrativo*

Rep. n. \_\_\_\_\_-2012 - Prot. n. 26625 del 31-07-2012 Allegati -/-

Anno 2012 tit. VII cl.11 fasc. 3

Al Personale  
Tecnico-Amministrativo  
Ai Collaboratori Esperti Linguistici  
LORO SEDI

**OGGETTO:** attivazione servizio di Segreteria telefonica per comunicazioni di allontanamento dal domicilio durante le fasce di reperibilità per l'effettuazione delle visite fiscali dei dipendenti assenti dal servizio per malattia.

Informiamo il Personale in indirizzo che presso il Settore Personale Tecnico-Amministrativo è attivo 24 ore su 24 il numero 0862 432050 di segreteria telefonica destinato a ricevere esclusivamente le comunicazioni relative ad eventuali allontanamenti dal domicilio dei dipendenti assenti per malattia durante le fasce di reperibilità per l'effettuazione delle visite fiscali da parte dei dipendenti assenti per malattia.

Infatti la norma prevede che qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato, durante le fasce di reperibilità, per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione (art 35, comma 12 CCNL 16.10.2008 e art. 55 septies, comma 5 DLgs 165/2001).

La valutazione dei giustificati motivi che consentono l'allontanamento è rimessa all'amministrazione secondo le circostanze concrete ricorrenti di volta in volta.

Considerato che l'amministrazione può sempre chiedere la documentazione a supporto dell'assenza dal domicilio, il dipendente deve essere in ogni caso in grado di fornire la documentazione stessa. In caso di visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici il giustificativo deve consistere nell'attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione. Per gli altri casi il dipendente ha la facoltà di produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà secondo la disciplina prevista dal DPR n. 445/2000.

E' appena il caso di ricordare che, in caso di assenza ingiustificata alla visita fiscale, si applica l'art. 5, comma 14, del DL n. 463/1983 che prevede la comminazione di una specifica sanzione economica a carico del dipendente, ferma restando la possibilità di applicare sanzioni disciplinari in presenza dei presupposti e a seguito del relativo procedimento.

L'Aquila, **30 LUG. 2012**



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott. Pietro Di Benedetto)